

Publicato il 09/04/2021

N. 02909/2021REG.PROV.COLL.  
N. 02486/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2486 del 2013, proposto dal signor Giuseppe Torres, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Bottaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Nicola Sepe in Roma, Piazzale Clodio, n. 13

*contro*

il Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Capece Minutolo Del Sasso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Pontefici, n. 3

*nei confronti*

il signor Michele Matichecchia, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Rinascimento, n. 11

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 1470/2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e del signor Michele Matichecchia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021, svolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020, il Consigliere Carla Ciuffetti, uditi per le parti gli avvocati Amedeo Bottaro, Nico Panio, su delega dell'avvocato Valentino Capece Minutolo Del Sasso, e Valeria Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso presentato dall'odierno appellante per l'annullamento degli atti del concorso indetto dal Comune di Taranto per la copertura del posto di Dirigente della Direzione Polizia municipale e Protezione civile del medesimo Comune, segnatamente: della graduatoria definitiva del concorso, approvata con determina dirigenziale n. 28/2011, resa esecutiva in data 16 febbraio 2011, dei verbali della Commissione giudicatrice n.1, 2, 3 e 4 del 2010, nonché della determinazione dirigenziale n. 416/2010, recante la nomina della medesima Commissione.

2. Con il primo motivo dell'appello in esame, rubricato "*violazione e falsa applicazione di legge (art. 41 comma 2° del c.p.a. - articoli 5 e 10 dell'Avviso Pubblico*", l'interessato deduce l'erroneità del convincimento del Tar in merito alla decorrenza del termine per l'impugnazione degli atti del concorso dalla data dell'affissione del risultato delle prove orali, in cui il ricorrente aveva conseguito un punteggio insufficiente, anziché dalla data della pubblicazione della graduatoria: infatti, se, da un lato, il bando di concorso aveva stabilito l'affissione, nella sede degli esami, dei voti riportati da ciascun candidato alle prove orali (art. 8), lo stesso bando aveva pure previsto che "*il Dirigente della Direzione Risorse Umane approva i lavori della Commissione giudicatrice, la graduatoria*

*di merito come formulata dalla medesima Commissione e dichiara il vincitore del concorso. Dalla data di avvenuta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative”* (art. 10). Tale clausola non avrebbe potuto essere considerata di mero stile, come ritenuto dal Tar, dato che ai fini della pubblicazione della graduatoria, occorre la previa approvazione dei lavori della Commissione e della stessa graduatoria, nonché la dichiarazione del vincitore del concorso. Il giudizio della Commissione di concorso sulle prove orali, di cui era prevista l'affissione, avrebbe sostanzialmente costituito un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile, destinato ad assumere valenza lesiva solo in quanto recepito nel provvedimento finale di approvazione della graduatoria. Quindi, il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'interessato non sarebbe decorso dalla data di affissione del risultato delle prove orali o da quello della comunicazione a mezzo raccomandata del medesimo risultato, bensì dalla data della pubblicazione della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria concorsuale, con la conseguenza che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere considerato tempestivo. L'affissione del risultato delle prove orali sarebbe stata prevista unicamente a fini di trasparenza dell'azione amministrativa e di garanzia della par condicio dei candidati, tanto che la Commissione di concorso non aveva *“mai comunicato il giudizio negativo di esclusione, limitandosi a comunicare la sola votazione riportata”*. Qualora gli atti del concorso non fossero stati approvati, e con essi il giudizio negativo della Commissione sulle prove orali del candidato, sarebbe stato soddisfatto l'interesse del ricorrente, consistente non *“nella pretesa al conseguimento di una diversa e quindi favorevole valutazione nell'ambito della specifica procedura concorsuale di riferimento tale da risultarne il vincitore”*, bensì nella pretesa ad *“una corretta effettuazione della stessa e quindi una selezione oggettiva del candidato più capace e più idoneo, che poteva essere assicurata solo a condizione che la Commissione giudicatrice fosse stata competente”*. L'illegittima composizione della Commissione d'esame avrebbe avuto *“un'incidenza negativa sul giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente”*, il cui interesse consisteva *“nel rifacimento dell'intera*

*procedura concorsuale preceduta da una più corretta nomina e composizione della Commissione d'esame*", la cui inadeguatezza si sarebbe riverberata sul giudizio di non idoneità ricevuto. Erroneamente il Tar avrebbe considerato che *"il giudizio (negativo) costituisce l'atto conclusivo e lesivo per l'interessato"*, poiché egli, non impugnando tempestivamente il giudizio di non idoneità, non avrebbe *"abdicato all'interesse diretto di una corretta effettuazione della procedura concorsuale, atteso che la mancata approvazione di lavori da parte dell'Amministrazione ben avrebbe soddisfatto il suddetto interesse"*.

L'affissione del giudizio delle prove orali non avrebbe consentito all'appellante di avere piena conoscenza degli atti impugnabili in quanto da essa non sarebbero emerse *"le modalità valutativo - motivazionali seguite nel concorso in questione"*: perciò, egli, non conoscendo *"gli elementi essenziali degli atti concorsuali lesivi della sua posizione"* non sarebbe stato in grado di proporre tempestivo ricorso.

Con secondo motivo d'appello, rubricato *"violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 legge n. 241/90) - violazione del principio di affidamento"*, l'interessato deduce di essere stato indotto in errore dalla stessa Amministrazione in ordine al termine per impugnare gli atti concorsuali, a causa delle sopra richiamate disposizioni dell'avviso pubblico in tema di affissione dei risultati delle prove orali e di impugnazione della graduatoria finale; sicché sussisterebbero i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile. L'appellante sottolinea che l'Amministrazione, con la raccomandata in cui si comunicava il voto delle prove orali, non avrebbe rappresentato un giudizio negativo del ricorrente, né avrebbe indicato un termine per l'impugnazione, omissione che avrebbe giustificato una rimessione in termini.

L'appellante ripropone i motivi di ricorso presentati in primo grado con cui si deduceva l'illegittima composizione della commissione di concorso per mancanza di specifica preparazione giuridica e linguistica di alcuni componenti, i cui *curricula* depositati agli atti del giudizio - che non erano stati allegati alla determina di nomina né pubblicati con gli atti del concorso - non

avrebbero potuto essere valutati, essendo carenti di sottoscrizione e di data certa; l'illegittimità dell'operato della Commissione di concorso nella predeterminazione delle domande delle prove orali, da sorteggiare per ogni candidato, in quanto erano state predisposte domande molto simili, cosicché il candidato interrogato per ultimo se ne sarebbe avvantaggiato.

3. Si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, il Comune di Taranto e il controinteressato già costituito nel primo grado di giudizio.

4. La causa, chiamata all'udienza pubblica in data 23 febbraio 2021, è stata trattenuta in decisione.

5. Il primo motivo d'appello è infondato. Ad avviso del Collegio, il Tar ha correttamente rilevato che, alla data della notifica del ricorso di primo grado (12 aprile 2011), il termine di decadenza di sessanta giorni di cui all'art. 29 c.p.a. era ormai esaurito e il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile. Ciò in base: alla constatazione che l'art. 8, co. 27, dell'avviso pubblico di concorso, in conformità all'art. 6, quinto comma, del d.P.R. n. 487/1994, prevedeva che *“al termine di ogni seduta, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami?”*; cui faceva seguito il rilievo che era incontestato che, in data 25 gennaio 2011, i risultati della prova orale sostenuta dallo stesso ricorrente fossero stati affissi alla porta della sala delle prove orali e che fosse stato comunicato al candidato il mancato superamento della prova orale con lettera raccomandata del 26 gennaio 2011, pervenuta in data 29 gennaio 2011.

Infatti, il principio generale per cui nei concorsi pubblici il termine di impugnazione decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che coincide di regola con la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria - in quanto tale atto consente ai candidati di percepire la lesione attuale della loro posizione - *“subisce un adattamento nel caso di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando che le presupposti fonti normative di rango primario e secondario prevedano una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra i candidati e la trasparenza dell'azione*

*amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice*” (Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2019, n. 3829).

Tale è il caso della controversia in esame, ove la richiamata disposizione di cui all’art. 8 del bando di concorso ha previsto una forma di pubblicità del giudizio negativo della commissione giudicatrice idonea a rendere edotto il candidato della portata lesiva dei propri interessi della valutazione della prova orale effettuata dalla Commissione, comunicata anche a mezzo di raccomandata; mentre la clausola del bando che stabiliva che, dalla pubblicazione della graduatoria, decorressero *“i termini per eventuali impugnative”* deve ritenersi con tutta evidenza concernente le impugnazioni dirette a contestare la collocazione dei candidati nella stessa graduatoria.

Non consente di giungere ad una diversa conclusione la tesi del ricorrente circa un suo interesse al *“rifacimento dell’intera procedura concorsuale”*: infatti, in mancanza di allegazioni circa un apprezzabile risultato concreto che da tale rifacimento sarebbe potuto derivare nei suoi confronti, un tale interesse resta privo dei necessari connotati dell’attualità e della concretezza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569; sez. II, 12 agosto 2019, n. 5657).

Dall’infondatezza del primo motivo d’appello consegue che non siano individuabili i presupposti necessari ai fini della rimessione in termini chiesta dall’interessato con il secondo motivo d’appello che, quindi, deve essere rigettato.

Per quanto esposto l’appello, in quanto infondato, deve essere respinto.

Il regolamento processuale delle spese del grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore del Comune di Taranto e del controinteressato, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro 1500,00 (millecinquecento/00) ciascuno, oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Carla Ciuffetti**

**IL PRESIDENTE**  
**Claudio Contessa**

IL SEGRETARIO